

N. R.Ric.C.

N. 7370/00 R.N.R

MOTIVAZIONE
RISERVATA
GG. 60

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Bologna

SECONDA Sezione Penale composta dai magistrati:

1 - Dr. Neri Dolores PRESIDENTE
2 - Dr. Valenti Stefano CONSIGLIERE
3 - Dr. Pederiali Alberto CONSIGLIERE

Udita la relazione della causa fatta alla udienza odierna
dal consigliere relatore Dr. Pederiali Alberto

Inteso l'appellante

Inteso il Procuratore Generale, dr.

ed i difensori, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN CAMERA DI CONSIGLIO nella causa penale

CONTRO

1 - - nato a

con domicilio dichiarato:

IMPUTATO

VEDERE ESTRATTO SENTENZA ALLEGATO

appellante l'imputato:

avverso la sentenza emessa dal G.U.P. di REGGIO EMILIA in data 08/03/2007 che ha pronunciato il seguente
dispositivo:

VEDERE ESTRATTO SENTENZA ALLEGATO

N. 7370/00 R. Sent.

N. 2007/3951 R.G.

SENTENZA

in data 10 NOV. 2010

depositata in cancelleria

il 07.11.11

Il Funz./Il Coll. di Canc.
Dr.ssa Santina Napoleone

Addi.....

notif. estratto sentenza

Il Funz./Il Coll. di Canc.

Addi.....

estratto esecutivo al P.G.

o al P.M. di

e alla Questura

Il Funz./Il Coll. di Canc.

Redatta scheda casellario

il.....

N.Camp. Pen.

- PRESENTE -



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

DISPOSITIVO DI SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dell'Udienza Preliminare presso il
Tribunale di Reggio Emilia **dott.ssa CRISTINA**
BERETTI in data 08.03.2007 ha pronunciato e
pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di :

- 1) _____, nato a _____ il _____
residente a _____, Via _____
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Romano Corsi, foro di Reggio Emilia.
(libero, contumace)
- 2) _____, nato a _____ il _____
residente a _____ via _____
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Romano Corsi, foro di Reggio Emilia.
(libero, presente)

Entrambi assistiti e difesi di fiducia dall'avv. Romano
CORSI, foro di Reggio Emilia - presente

N. 121/07 Sentenza

N. 2785/06 R.G. GiP

N. 7370/00 R.G.'n.r.

data del deposito

05/06/07

data irrevocabilità

1/8/07 per Rizzo Raffaele

Estratto esecutivo il _____

N. Campione penale

redatta scheda il _____

IMPUTATI

Del delitto di cui agli artt. 110, 81, e 317 c.p. perché, in concorso tra loro, in qualità di _____ e _____ in qualità di Appuntato del Corpo della Guardia di Finanza – Comando Compagnia di _____ con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, abusando della loro qualità e dei poteri derivanti dalla delega loro conferita dal predetto Comando di effettuare un controllo presso la stazione di servizio _____ di cui era titolare _____ inducevano _____, coniuge di quest'ultima, a promettere loro utilità consistenti in n. 2 telefoni cellulari marca _____ per non procedere al suddetto controllo.

In _____, dal giugno 2000 all'agosto 2000

con l'intervento del Pubblico Ministero, sostituto procuratore dott.ssa

Le parti hanno concluso come segue:

Il P.M. per l'imputato _____ chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto. Per l'imputato _____ chiede la condanna alla pena finale di Anni 1 e Mesi 10 di reclusione con l'applicazione della pena accessoria della temporanea interdizione dai pubblici uffici, minimo edittale, circostanze generiche. Pena base: mesi 48 di reclusione, ridotta per concessione attenuanti generiche mesi 33, ulteriormente ridotta per il rito a mesi 22 di reclusione.

Il difensore per l'imputato _____ chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto. Per l'imputato _____ invece formula le seguenti richieste: chiede previa riqualificazione dell'ipotesi contestata al _____ come violazione dell'art. 322 comma 4° c.p., l'applicazione del minimo della pena ritenuto a concorso delle attenuanti generiche e di quella dell'art. 323 bis c.p. Pena sospesa.

9

3

va, invece, dichiarato penalmente responsabile del reato ascritto. Possono essere ravvisate generiche attenuanti in considerazione della mancanza di precedenti in capo all'imputato; può essere riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 323 bis c.p. poiché il fatto, complessivamente valutato sia con riguardo alle modalità sia al dato patrimoniale, si presenta di particolare tenuità rispetto alle ordinarie ipotesi richiamate dalla norma incriminatrice.

La pena che si giudica equo irrogare è quella di anni uno, mesi due e giorni venti di reclusione, così determinata:

pena base anni quattro di reclusione, ridotta ex art. 62 bis c.p. ad anni due e mesi otto, ridotta ex art. 323 bis c.p. anni uno e mesi dieci, ridotta per la scelta del rito ad anni uno, mesi due e giorni venti.

Sussistono i presupposti per dichiarare la pena condizionatamente sospesa.

P.Q.M.

Visti gli artt. 438 e ss., 530 c.p.p.

Assolve

dal reato ascritto per non avere commesso il fatto.

Visti gli artt. 438 e ss. 533, 535 c.p.p.

Dichiara responsabile del reato ascritto e, ravvisate generiche attenuanti, ravvisata l'attenuante di cui all'art. 323 bis c.p. e con la diminuzione del rito, lo condanna alla pena di anni uno, mesi due e giorni venti di reclusione.
Pena sospesa.

Visti gli artt. 317 bis, 28 c. 3 e 4 c.p.

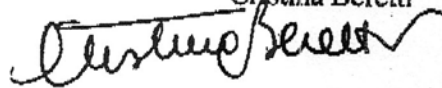
dichiara

interdetto dai pubblici uffici per la durata della pena inflitta.

Motivazione riservata in giorni 90.

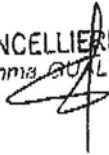
Reggio Emilia 8 marzo 2007

Il giudice dell'udienza preliminare
Cristina Beretti



Depositato nella cancelleria del Tribunale
di Reggio Emilia il 05/06/07

IL CANCELLIERE - C.I.
Gemma GUALTIERI



Avviso al PG Bo il 16/6/07, notifica
il 14/6/07

Appellato dal difensore di ... il 20/7/07

Inerocabile per ... il 1/8/07

RE. 7/9/07

IL CANCELLIERE - C.I.
Gemma GUALTIERI



CONCLUSIONI DEL PROCURATORE GENERALE:

**CHIEDE CONFERMA
DELLA SENTENZA**

CONCLUSIONI DEL DIFENSORE per
in via Davanzati n. 25 difensore di fiducia:

Avv. La Scala Antonio Maria del Foro di Bari, con studio

**SI RIPORTA AI
MOTIVI D'APPELLO**





SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La sentenza di primo grado.

Il GIP del Tribunale ordinario di Reggio Emilia con sentenza pronunciata il 8.3.07, condannava _____ alla pena di anni 1 mesi 2 giorni 20 di reclusione per il reato di cui all'art. 317 cp (attenuanti generiche e attenuante ex art 323 bis cp; sospensione condizionale della pena); assolveva nel contempo il coimputato _____ per non aver commesso il fatto.

Riteneva il giudice di primo grado, all'esito del giudizio abbreviato, provata la piena responsabilità dell'imputato in ordine ai fatti ascrittigli in quanto: dagli atti -tutti utilizzabili- confluiti nel fascicolo del giudizio emergeva che il 2.8.00 _____ e la moglie _____ titolare di un distributore di carburanti _____, avevano chiesto di parlare col comandante della GdF di Reggio Emilia; avevano quindi riferito che il _____ e un altro finanziere di nome _____ (che aveva una _____) gli avevano richiesto due cellulari; uno degli apparecchi era già stato acquistato ma il _____ non lo aveva ancora ritirato in quanto pretendeva anche il secondo apparecchio da dare a _____. La richiesta dei telefoni era avvenuta a seguito di un mancato controllo in materia di accise nel distributore di carburanti. _____ aveva poi fornito i numeri dei cellulari dei militari dichiarando che non intendeva fare denuncia scritta perché... anche loro avevano moglie e figli.

Il giorno successivo _____ veniva sentito a S.I. e precisava meglio i fatti: l'11 maggio i prevenuti avevano constatato la pre-



senza del figlio minorenni del _____ presso il distributore (riaperto dopo uno sciopero mentre il padre era in Sardegna); appreso che il titolare era in vacanza in Sardegna, non avevano eseguito il controllo delle giacenze. Nei giorni successivi _____ si era sentito per telefono col _____ e, il giorno 18, _____ gli aveva dato un appuntamento (presentandosi poi col _____ i due militari avevano informato _____ che avevano corso un grosso rischio a non effettuare il controllo il giorno 11 e a scrivere che il distributore era chiuso; _____) aveva quindi offerto la disponibilità di pagare una cena per sdebitarsi del favore. La cena era stata effettuata in _____ e sulla via del ritorno _____ aveva introdotto il discorso dei cellulari; si era poi recato più volte presso il distributore dicendo esplicitamente al _____ che _____ voleva un _____ per il figlio *che era incazzato nero, che era stufo di essere preso in giro, che lui faceva finta di non capire o non capiva niente...* Aveva poi incalzato _____ indicandogli anche il negozio dove poteva comprare il cellulare richiesto, invitandolo a non deluderlo; _____ aveva quindi acquistato un primo cellulare del modello richiesto; _____ lo aveva visionato ed aveva poi rimproverato _____ dicendogli che i telefoni *dovevano essere due e non uno solo.*

Era provata la responsabilità: _____ abusando della propria qualità, aveva indotto il _____ all'acquisto -non dovuto- del cellulare; le sue dichiarazioni erano credibili ed erano state riscontrate dai tabulati dei cellulari (e da un dipendente del distributore che aveva assistito ad alcuni episodi).

Q



Per _____ la responsabilità non era provata (omissis). La cena poteva inquadrarsi nell'offerta di collaborazione del _____ che aveva dichiarato ai Militari di aver, anche in passato, collaborato con le forze dell'ordine.

Pena equa appariva quella ricordata, cui si perveniva dalla pena base di anni 4 ridotta ad anni 2 mesi 8 per le generiche e poi ad anni 1 mesi 10 per la seconda attenuante).

Poteva essere riconosciuta l'attenuante di cui all'art 323 bis cp attesa la particolare tenuità; le attenuanti generiche potevano essere concesse per l'incensuratezza. Pena sospesa.

2. L'impugnazione.

Avverso la sentenza interponeva tempestivo appello il difensore dell'imputato motivando le seguenti richieste, in relazione ai sotto elencati capi e punti:

2.1. sul punto della responsabilità: che l'imputato doveva essere assolto; in quanto la cena era stata accettata a seguito della proposta del _____ di voler collaborare come informatore; nel viaggio di ritorno questi aveva affermato di poter procurare un'automobile a buon prezzo ma il _____ non era interessato, gli interessava invece l'acquisto di un cellulare _____ e lo stesso _____ gli aveva riferito di conoscere un amico -rappresentante di telefoni- che glielo avrebbe potuto procurare a buon prezzo; _____ aveva quindi accettato dichiarando di essere interessato purchè ci fosse realmente da risparmiare (cfr interrogatorio 28.3.06); nei successivi contatti tra il 26 e 27 lu-



glio la moglie del _____ aveva cercato di consegnare presso il distributore il cellulare ma _____ non lo aveva accettato dicendo che gli accordi col marito erano chiari: prima doveva dirgli il prezzo e poi gli avrebbe dato il consenso all'acquisto (per evitare di dover corrispondere un prezzo superiore a quello che si sarebbe aspettato: v. inter); non era pertanto stato commesso alcun reato; non vi era stato alcun abuso (o timore di ulteriori controlli) per l'episodio dell'11 maggio quando _____ dalla Sardegna, aveva autorizzato il figlio minore ad aprire il distributore a seguito della revoca di uno sciopero in quanto era presente un dipendente regolarmente assunto (il _____

; i rapporti con gli imputati si erano consolidati nel tempo in ragione della promessa disponibilità alla collaborazione come informatore; detta posizione mal si conciliava con l'ipotesi delle presunte pressioni che la Persona Offesa avrebbe ricevuto; il _____ si era reso conto in realtà che _____ era un millantatore e non era in grado di collaborare e fornire informazioni utili; era altamente probabile che, deluso, avesse riferito fatti non veri; al Comando si era espressamente rifiutato di sporgere formale denuncia; non potevano che sorgere dubbi sulla effettività della presente minacce raccontare dal _____; erano emersi numerosi contatti telefonici fra _____ e _____, e non tra _____ e _____ come indicato dal giudice in sentenza (solo una conversazione telefonica il 27 luglio: pag 3 info GdF); in ogni caso non sussisteva alcun reato: il cellulare non era stato accettato dal _____ e si imponeva l'assoluzione quantomeno ex art 530 comma 2 cpp;

A



2.1.1. che in subordine il reato doveva essere qualificato come violazione dell'art. 322 comma 4 cp: non sussisteva la concussione in quanto difettavano gli elementi della costrizione o della induzione prodotta con abuso di poteri o della qualità di P.U.; i meri solleciti finalizzati a farsi promettere la dazione del telefono per aver omesso o ritardato un atto di ufficio (il controllo delle giacenze era poi stato effettuato il 9.8.00), in vista della promessa collaborazione come informatore, al più integrava il reato di minor gravità (istigazione alla corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio); che anche in relazione a tale reato era riconoscibile l'ipotesi della particolare tenuità; con le attenuanti generiche già concesse la pena doveva essere ridotta.

3. Il giudizio di appello.

All'udienza del 10.11.10 l'imputato compariva; l'appello era discusso e le parti concludevano come in epigrafe.

La Corte deliberava la decisione come da dispositivo letto in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. L'appello è infondato ma ritiene la Corte di dover dichiarare l'intervenuta estinzione del fatto-reato, giuridicamente qualificato come violazione dell'art. 319 codice penale (corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio).

L'odierno appellante non ha inteso avvalersi della facoltà di rinunciare alla prescrizione (in vista dell'ottenimento di una decisione "piena" sul merito della causa: cfr. Corte Cost. n° 275/1990 e art. 157



comma 7 come modif L. n. 251/05) del reato di concussione originariamente contestatogli e non vi sono elementi per pronunciare l'assoluzione nel merito emergendo dalle dichiarazioni della p.o., di
dagli accertamenti effettuati dalla GdF e dalla documentazione acquisita (compresi i tabulati telefonici) la sussistenza e la indiziaria riferibilità all'imputato del fatto.

Ci si trova quindi -evidentemente- al di fuori dei presupposti di operatività ex art. 129 del codice di rito, che richiede, senza bisogno di ricorrere a processi valutativi del materiale probatorio versato in atti, una evidenza incontrastata e riconoscibile *ictu oculi* di prova in tal senso (così, testualmente, Cassaz. Penale, Sez. VI, 1/6/1999 n° 6862, Antonelli: *"...In presenza di una causa estintiva del reato -nella specie, la prescrizione- l'obbligo del giudice di pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 CPP. postula che le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale o la mancata attribuzione di esso all'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, sicchè la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di constatazione che a quello di apprezzamento..."*; cfr. in termini, Sez. VI, 21/2/1997 n° 1629, ric. Fornace ed altri; Sez. VI, 27/5/1999 n° 6617, Giuliano; più in generale Sez. V, 22/6/1999 n° 8115, Cruciani, per la quale *"...l'assoluzione nel merito prevale sulla declaratoria di una causa estintiva del reato solo se dagli atti risulti evidente che il fatto non sussiste, l'imputato non l'ha commesso, o che il fatto non costi-*



tuisce reato o non è previsto dalla legge come reato. E' perciò necessaria l'evidenza della prova di circostanze idonee ad escludere il fatto, la sua rilevanza penale o l'attribuibilità all'imputato, che emergano direttamente dagli atti in maniera tale che l'attività conoscitiva del Giudice si risolva nella mera constatazione di una situazione processuale..."); "La formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per prescrizione...soltanto nel caso sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza o, per contro, la prova positiva dell'innocenza dell'imputato, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze..." (CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sez 2^ sentenza n. 26008 del 18.5.2007 Rv. 237263); (di recente: Sez. 2, *Sentenza n. 9174 del 19/02/2008 Ud. Rv. 239552*).

Il fatto risale al all'agosto del 2000.

La sentenza di primo grado è stata emessa dopo l'entrata in vigore della L. n. 251/2005.

Essendo oramai irrimediabilmente decorsi i termini di cui all'art. 157 cp, sia pure prolungati nella misura massima ex art. 161 comma 2 cp (pena edittale max anni 5; anni $6 + 1/4 =$ anni 7 mesi 6) si impone la riforma della sentenza impugnata.

4.1. Ritiene la Corte che il fatto debba essere qualificato come corruzione propria susseguente (per atto contrario ai doveri d'ufficio)(senza che sia, peraltro, violato il principio di correlazione fra accusa e sentenza: cfr Rv. 244769).

9



E' noto che, secondo l'orientamento della Cassazione, condiviso da questa Corte, "... Per distinguere il reato di concussione da quello di corruzione non deve aver luogo riguardo né al soggetto che prende l'iniziativa né alla composizione dei contrapposti interessi in un "accordo", bensì unicamente alla sussistenza o meno di uno stato di soggezione in cui venga a trovarsi il privato, che vizia a monte l'assetto dei reciproci interessi raggiunto nel c.d. "accordo"; per integrare il suddetto stato di soggezione è sufficiente che il privato si sia determinato alla dazione ovvero all'accordo per evitare un maggior danno, anche in difetto di uno stato di timore psicologico verso il pubblico ufficiale..." (Sez. 2, Sentenza n. 45993 del 16/10/2007 Ud. Rv. 239324); e che "...I reati di concussione e di corruzione presentano un elemento necessariamente comune, e cioè l'esistenza di una indebita erogazione, (necessario solo nella corruzione propria), e cioè l'esercizio antigiuridico dei propri compiti, e un elemento discriminante, e cioè la presenza nella concussione di una volontà prevaricatrice del pubblico ufficiale, condizionante la volontà del privato..." (Sez. 6, Sentenza n. 4898 del 03/11/2003 Ud. Rv. 227945).

Occorre premettere che le dichiarazioni rese dal _____ a carico del _____ -e sentito come vittima della ipotizzata concussione- rimangono utilizzabili (cfr: Rv. 231446 Rv. 247773); da esse -nonché dagli atti confluiti nel fascicolo del giudizio, tutti utilizzabili attesa la scelta del rito- si evince che il C.do della GdF di Reggio Emilia aveva delegato la pattuglia composta dal maresciallo _____ le, dal brigadiere _____ e dall'appuntato _____ ed eseguire un con-



trollo sulle giacenze del distributore di cui era titolare la moglie del
Quel giorno (l'11.5.2000) il distributore era stato riaperto, a seguito della revoca di uno sciopero, nonostante la titolare
e il coniuge che la coadiuvava si trovas-
sero in Sardegna. Erano stati trovati pertanto presenti soltanto il figlio
della coppia () e il dipendente il
brig. era stato messo in comunicazione telefonica col
e lo aveva rassicurato sul posticipo del controllo (al loro
rientro dalla

Il capo-pattuglia ha dichiarato che il controllo fu
omesso perché era presente un minorenne che non poteva firmare gli
atti; aveva peraltro omesso in buona fede di riportare la circostanza
considerando il distributore in questione "...alla stregua degli altri
distributori chiusi per sciopero..." (s.i. aff 46).

Proprio a seguito di tale circostanza si è inserita l'iniziativa del
(e del) assolto dal primo giudice) il quale, accompagna-
to dal commilitone, in occasione del primo incontro col
(il 17 maggio), ha evidenziato che "avevano rischiato grosso" per
aver scritto, in occasione del controllo dell'11 maggio, che il distribu-
tore era chiuso.

Di fronte alla disponibilità del ad eseguire il con-
trollo sulle giacenze i militari rispondevano che il controllo non po-
teva più essere effettuato; il riferiva quindi ai pp.uu. che
intendeva "sdebitarsi" offrendo loro una cena.

9



La cena è stata effettivamente consumata in Parma; in seguito il _____ ha chiesto informazioni al _____ su "rivenditori di cellulari" manifestando l'intenzione di essere interessato all'acquisto di un modello particolare (il T 28); si è informato sul servizio di lavaggio manuale delle auto presso il distributore; ha poi portato la propria auto presso il distributore nell'imminenza della partenza di una licenza; sempre il _____ ha ricordato sul punto che : *"...in quell'occasione mi ha chiesto ...che gli venisse lavata e tagli andata l'autovettura. Cosa alla quale io mi sono prestato con piacere..."*.

Soltanto in seguito il _____ ha pensato che, di fronte alla sua manifestata disponibilità, vi fosse un approfittamento: *"... ed è qui che mi sono sentito sfruttato e offeso in qualità di amico, come mi ritenevo, il _____ si presentava presso il distributore ...riferendo con arroganza e con voce alta ...le seguenti parole: <o fai finta di non capire o non capisci niente. _____ è incazzato nero con te, è inutile che prendi in giro, vuole il _____ per il figlio che deve andare in ferie. E' stufo di essere preso in giro...>"* (s.i. 3.8.00 pag 3).

Il giorno successivo I telefonava al _____ riferendogli : *"Guarda _____ che a _____ c'è un negozio specializzato che vendono _____ a sole lire _____ mi raccomando non deludermi..."*. La risposta del _____ appare significativa: *"... Io acconsentii...."* (ib. fg 3).

La mattina del 26.7.00 _____ telefonava a _____ comunicandogli di aver acquistato il _____. Nel pomeriggio dello stesso giorno _____ si presentavano al distributore: la



offriva il telefono ai militari ma costoro si rifiutavano dichiarando che intendevano parlare con ...; "...usando il cellulare di mia moglie ...". Mi ha riferito, incazzato: < o fai finta di non capire o non capisci l'italiano. Lo sai che ne vogliamo due di cellulari, hai capito o no. Che fai regali ad uno l'antenna e all'altro la radio? Risposi: <abbiamo sempre parlato di uno, adesso ne saltano fuori due, ditemi quanti ne volete, così mi saprò regolare! Prendete quello lì e poi dopo vediamo!. Il ... mi ha risposto seccato: <Non lo prendiamo, non sappiamo che farcene di uno solo. Ci vediamo dopo le ferie>. Ho risposto dicendo: "Buon viaggio." (s.i. cit fg 3).

Ritiene la Corte il fatto debba essere diversamente qualificato: non ha indotto il ... a promettere i due telefoni cellulari per non procedere al controllo delle giacenze del distributore di cui era titolare la moglie; ha approfittato della condizione in cui si era venuto a trovare il ... che, per "sdebitarsi" del favore ricevuto (l'omesso controllo delle giacenze in occasione della riapertura del distributore mentre si trovava in ..., aveva assunto l'iniziativa di offrire la cena in un bel ristorante di ... ha approfittato della "disponibilità" offerta dal ... di fornirgli ulteriori prestazioni "gratuite" nell'ambito di quel rapporto confidenziale ("di amicizia", per usare le parole de' ...) che si era venuto ad instaurare (lavaggio della macchina, tagliando: "Cosa alla quale io mi sono prestato con piacere" etc); ha palesato il bisogno di un determinato modello di cellulare indicando all'amico anche il rivenditore che ne aveva la disponibilità (Guarda ... che a ...).



c'è un negozio specializzato che vendono i a sole lire 600.000, mi raccomando non deludermi ...").

Soltanto quando i bisogni e le esigenze sono aumentate, e le richieste si sono fatte più pressanti, il si è, per usare le sue parole, "sentito sfruttato e offeso in qualità di amico, come mi ritenevo..." ed ha deciso di non soggiacere a dette richieste e di rivolgersi ai superiori del

La pattuglia aveva "omesso" di redigere il verbale di accesso e di indicare che il distributore era regolarmente aperto al pubblico (e non chiuso per sciopero, come altri). La volontà del era quella di "ripagare" il favore ricevuto: aveva offerto la cena, aveva lavato l'auto privata (e fatto il "tagliando") del "con piacere" instaurando un rapporto paritario, di amicizia, non certo disinteressato, attesa la qualità del militare e la possibilità di futuri controlli.

Ma non ha certo agito perché costretto o indotto con abuso della qualità o dei poteri del p.u. a dare o a promettere indebitamente denaro o altre utilità. La Suprema Corte ha chiarito che "... La costrizione o induzione che caratterizza l'ipotesi di concussione (art.317 cod. pen.) non si identifica nella superiorità, nell'influenza o nell'autorità che il pubblico ufficiale può vantare rispetto al privato e, correlativamente, nella soggezione connaturata al rapporto privato-pubblica amministrazione, occorrendo, ai fini dell'integrazione del reato, una costrizione o induzione qualificata, ossia prodotta dal pubblico ufficiale con l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri, sicché la successiva promessa o azione indebita è l'effetto di siffatta costrizione



o induzione e cioè conseguenza della coazione psicologica esercitata dal pubblico ufficiale sul privato mediante l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri. Ne consegue che un'indebita richiesta di denaro non è sufficiente ad integrare l'abuso di cui all' art.317 cod. pen. ma integra, ove sia rifiutata, il reato di istigazione alla corruzione (art.322 cod. pen.)..." (Rv. 222971).

Nel caso di specie anche l'acquisto del cellulare non è stato conseguenza della coazione psicologica esercitato dal C con abuso della propria qualità o dei propri poteri: il controllo delle giacenze era già stato (non) "effettuato" con le modalità sopra ricordate;

si era dimostrato molto disponibile a "sdebitarsi" per il favore ricevuto; quando, dopo la cena, dopo le prestazioni al distributore sull'auto privata, dopo l'acquisto di un cellulare, le richieste sono aumentate con modalità arroganti e diverse da quelle del rapporto di confidenza e "amicizia" che si era instaurato si è "sentito sfruttato e offeso in qualità di amico..." ("...come mi ritenevo...") e si è rivolto ai superiori del evidenziando quel "malcostume" che lui stesso aveva sollecitato, non agendo come vittima e in stato di soggezione verso il p.u. ma con la precisa volontà di "ripagare" un favore ricevuto e mantenersi "buono", per il futuro, il nuovo "amico".

..., dopo aver riferito al di "aver rischiato grosso" a scrivere che il giorno 11 maggio il distributore era chiuso, ha ricevuto non solo le modeste ricompense della cena o del lavaggio dell'auto, neppure contestate nell'imputazione ed evidentemente ritenute inquadrabili in un fenomeno di -sia pur diffuso- malcostume, ma



ha anche indotto il _____ ad acquistare il cellulare. Ha in sostanza, accettato la promessa di tale bene. Ed è pertanto irrilevante che esso non sia stato poi materialmente consegnato in occasione dell'incontro del 26 luglio.

La "raccomandazione" (Guarda _____ che a _____ c'è un negozio specializzato che vendono i _____ a sole lire 600.000, mi raccomando non deludermi...). "... Io acconsentii..." dell'amico _____ era stata accolta dal _____ forse con meno entusiasmo delle prestazioni richieste per l'automobile del p.u. (ed effettuate "con piacere") ma non può essere certo ritenuta frutto di una costrizione o induzione qualificata, di una seria coazione psicologica. La risposta del _____ alla richiesta di un secondo cellulare è altamente significativa: "<abbiamo sempre parlato di uno, adesso ne saltano fuori due, ditemi quanti ne volete, così mi saprò regolare! Prendete quello lì e poi dopo vediamo!. Il _____ mi ha risposto secco: <Non lo prendiamo, non sappiamo che fàrcene di uno solo. Ci vediamo dopo le ferie>. Ho risposto dicendo: "Buon viaggio."

E in quell'ultima frase era già contenuta l'intenzione di interrompere il rapporto di "amicizia" col p.u. e di rivolgersi ai superiori del _____.

Ancora più esplicita è stata, del resto, la _____ alla richiesta sul perchè avesse lei o suo marito offerto ai finanzieri "...senza far pagare una cena, due lavaggi di cui uno con incerata e cambio olio completo, ed infine con quale intenzione avete acquistato un cellulare con fattura intestata a Stazione _____" ha risposto:

A



"...le decisioni sono state prese tutte da mio marito...so che così non ci si comporta ma l'idea era solo di sdebitarsi per un favore ricevuto ma non chiesto. Probabilmente se avessero accettato il solo cellulare tutto sarebbe finito lì..." (s.i. 8.8.2000 pag 3).

La conclusione è consequenziale.

4.2. Deve invece escludersi che il reato possa essere qualificato come istigazione alla corruzione ex art 322 comma 4 codice penale come richiesto dalla difesa: con l'accettazione della promessa la corruzione di cui all'art 319 codice penale si è consumata. L'ipotesi di cui all'art. 322 comma 4 codice penale presuppone che il p.u. si sia limitato a sollecitare la dazione o promessa di denaro o altra utilità per le finalità di cui all'art. 319 codice penale; nel caso di specie invece l'accordo corruttivo era già intervenuto.



P.Q.M.

Visti gli artt. 157 codice penale e 605 codice di procedura penale

In riforma della sentenza del GUP Tribunale - - - in data 08.03.2007 dichiara non doversi procedere nei confronti dell'imputato appellante - - - in ordine al reato previsto e punito dall'art. 319 codice penale, così qualificato il fatto originariamente contestato come concussione, perché con le già concesse e ritenute attenuanti, lo stesso è estinto per prescrizione.

Indica il termine di gg 60 per il deposito della sentenza.

Bologna, lì 10 novembre 2010

Il Consigliere est.

(dott. Alberto PEDERIALI)

IL PRESIDENTE

(dott. Dolores NERI)

IL CANCELLIERE
Dr.ssa Santina Napoleone